CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Aggiornato al 5 novembre 2021

Premessa

La Federazione Italiana Rugby (di seguito, 'FIR' o 'Federazione') è l'unica Federazione italiana riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport del Rugby in Italia.

La FIR è da sempre impegnata nella promozione dei più elevati standard di trasparenza ed integrità e, pertanto, con il presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito, 'Codice Etico' o anche solo 'Codice') intende ribadire formalmente i propri valori etici e principi comportamentali di riferimento, con l'obiettivo di promuovere la massima correttezza della condotta di tutti coloro che operano in nome o per conto della Federazione.

Il presente Codice non sostituisce ma integra il Codice di Comportamento Sportivo e il Codice Etico emanato dal CONI ed ogni altra norma emanata dal CONI o federale prevista in materia.

I Destinatari del Codice Etico

- 1. Il Codice Etico si applica a tutti coloro (di seguito, i '*Destinatari*') che operano in nome e/o per conto di FIR, inclusi:
 - il Presidente ed i componenti del Consiglio Federale;
 - i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i componenti degli Organi Territoriali;
 - i componenti delle Commissioni Federali;
 - i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i componenti degli altri Organi Federali del sistema giustizia sportiva;
 - i dipendenti della Federazione;
 - i titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo (tecnici, manager, accompagnatori squadre nazionali etc.);
 - i fornitori, gli appaltatori, ecc.
- 2. Tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principi e delle previsioni del presente Codice Etico. In difetto, troveranno applicazione le previsioni del Regolamento di Giustizia e della contrattazione collettiva, ove applicabili.

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili

1. E' fatto obbligo a tutti i Destinatari di garantire il rispetto della legislazione vigente

- e delle norme applicabili, incluse quelle dell'ordinamento sportivo, tra cui il Codice di Giustizia Sportiva della FIR.
- 2. Il fatto di agire nell'interesse della FIR non potrà in alcun modo giustificare una condotta non conforme alla normativa, legislativa o sportiva, applicabile.

Art. 2 – Integrità e Trasparenza

- 1. Nell'ambito delle attività svolte in nome o per conto della FIR, è necessario assicurare l'integrità e la trasparenza massime del proprio comportamento, ricordando che per la Federazione i valori di lealtà, correttezza, imparzialità ed onestà costituiscono principi primari ed imprescindibili a cui deve ispirarsi la condotta dei Destinatari.
- 2. Tutte le attività devono essere svolte con adeguato impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.
- 3. E' necessario che in tutte le comunicazioni, le dichiarazioni anche fiscali ed i documenti della FIR siano riportate informazioni veritiere, complete e trasparenti, cercando di promuoverne la comprensione da parte dei relativi fruitori. In particolare, occorre fornire una rappresentazione esaustiva e corretta della situazione organizzativa, economica, finanziaria e patrimoniale della Federazione, anche ai fini del regolare adempimento degli obblighi contributi e retributivi.

Art. 3 - Imparzialità

- 1. I Destinatari devono operare con imparzialità ed evitare situazioni caratterizzate da "conflitti di interesse", intendendosi per tali quelle in cui gli interessi o le attività personali condizionino, o possano condizionare, la capacità di operare nel totale interesse della Federazione. In quest'ottica, devono essere considerate anche le situazioni che coinvolgano familiari, parenti, amici o conoscenti.
- 2. In presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, è necessario astenersi dall'attività e darne tempestiva informazione al Consiglio Federale o al Comitato Esecutivo o al Presidente Federale o all'organo federale del quale si è componenti.

Art. 4 - Fairplay e lealtà sportiva

1. La Federazione riconosce, condivide e fa propri gli storici valori olimpici: il rispetto degli altri, il fairplay, la correttezza sportiva, la lotta al doping, la lotta contro la

- violenza fisica e verbale, la lotta alle discriminazioni e la lotta contro qualsiasi distorsione dai valori sportivi.
- 2. E' assolutamente imprescindibile che la condotta dei Destinatari sia sempre improntata al rispetto dei valori olimpici, non potendosi giustificare, in nessun modo ed in nessun caso, alcuna loro violazione.

Art. 5 - Contrasto al doping

- 1. La Federazione condanna fermamente il ricorso a farmaci o sostanze idonee ad alterare la prestazione sportiva o che comunque siano dannose per la salute degli atleti.
- 2. La lotta al doping è una delle massime priorità per FIR, che si impegna a programmare ed attuare specifiche iniziative volte a sensibilizzare i tesserati, gli sportivi e gli appassionati sui danni causati dal doping alla salute degli atleti.
- 3. Eventuali condotte non conformi ai suddetti principi o che dovessero comportare una violazione della normativa legislativa o sportiva vigente, saranno sanzionate secondo il Codice di Giustizia Sportiva della FIR.

Art. 6 - Ripudio del betting

- 1. La Federazione contrasta ogni e qualsiasi condotta volta ad alterare lo svolgimento o il risultato di competizioni sportive.
- 2. Analogamente, è fatto divieto ai Destinatari, direttamente o per interposta persona:
 - effettuare o ricevere scommesse aventi ad oggetto competizioni o gare organizzate o patrocinate, in tutto o in parte, dalla FIR:
 - offrire, anche in forma indiretta, denaro o altra utilità anche non patrimoniali ad amministratori, dirigenti o tesserati di società sportive, con l'obiettivo di alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di atleti.

Art. 7 - Ripudio di violenze e discriminazioni

1. La FIR condanna fermamente qualsiasi condotta di matrice violenta sulle persone e

- sulle cose, sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi. Sono, pertanto, da considerarsi vietati anche gli insulti e le offese che siano idonei a ledere la reputazione di altre persone o organizzazioni.
- 2. La FIR crede fermamente nell'uguaglianza delle persone e nel diritto di ciascun individuo ad un trattamento equo e non discriminatorio. I Destinatari devono quindi astenersi da qualsiasi comportamento o condotta che possa costituire una forma di discriminazione per motivi di sesso, razza, orientamento sessuale, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

Art. 8 - Tutela dello sport giovanile

- 1. Uno dei principi a cui la Federazione riconosce valore fondamentale è quello della promozione del rugby a livello giovanile, nella consapevolezza che lo sport costituisce un'importante forma di educazione al rispetto reciproco e contribuisce alla crescita individuale di ogni giovane.
- 2. La FIR intende quindi mantenere il massimo impegno nella diffusione, tra i giovani sportivi, dei valori di lealtà sportiva e di inclusione, evitando viceversa che i ragazzi siano oggetto di pressioni ingiustificate o comunque non conformi ai principi e valori etici di riferimento.
- 3. E' inoltre necessario che le attività sportive a livello giovanile siano organizzate nel rispetto dei seguenti principi:
 - gli addetti al settore giovanile (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.) devono avere maturato idonee professionalità e competenze in relazione alle attività da svolgere;
 - le relazioni con i ragazzi devono svolgersi nella massima correttezza, integrità e trasparenza, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico
 - l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, deve essere adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto.

Art. 9 - Gestione delle manifestazioni sportive

1. Gli incontri e le manifestazioni sportive organizzate o comunque patrocinate dalla Federazione devono svolgersi all'interno di strutture idonee al tipo di manifestazione e conformi alla normativa vigente in materia di impianti sportivi.

2. E' in ogni caso necessario adottare le misure idonee ad assicurare lo svolgimento pacifico degli incontri, così da promuovere l'incolumità degli atleti e degli spettatori.

Art. 10 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- 1. Occorre riservare la massima attenzione e cura ai rapporti con gli esponenti delle Pubbliche Amministrazioni, intendendosi in tale categoria includere anche i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.
- 2. E' necessario assicurare i più elevati standard di integrità, trasparenza, correttezza ed onestà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essendo vietato qualsiasi comportamento volto ad influenzare indebitamente ed in qualsiasi modo le decisioni della Pubblica Amministrazione.
- 3. Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è espressamente vietato:
 - a) proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
 - b) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
 - c) farsi rappresentare da un soggetto terzo, qualora si possano creare conflitti di interesse;
 - d) assumere alle dipendenze di FIR ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee che nei precedenti cinque anni abbiano adottato decisioni rilevanti sulla posizione della Federazione;
 - e) rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci nei confronti della Pubblica Amministrazione o comunque dinanzi l'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 Rapporti con le istituzioni sportive e gli organi di giustizia sportiva

- 1. I rapporti tra la FIR e le istituzioni e le autorità sportive, nonché con i rappresentanti delle medesime (dipendenti, incaricati, esponenti, arbitri, giudici), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla Federazione stessa, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.
- 2. Fatto salvo l'esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti, i Destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei predetti organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale. Le relazioni devono essere sempre basate sulla trasparenza e sulla correttezza, nonché sui principi descritti nel presente Codice

Etico.

3. I Destinatari devono cooperare, se richiesto, con le autorità e le istituzioni sportive al fine di agevolarne l'attività. In particolare, hanno il dovere di presentarsi dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi o comunque dal CONI. I Destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza.

Art. 12 - Omaggi e regalie

- 1. La FIR ripudia con decisione qualsiasi forma di corruzione, sia attiva che passiva, nei rapporti con gli interlocutori pubblici e gli interlocutori privati, i quali devono essere improntati ai più elevati standard di integrità, onestà, correttezza e trasparenza.
- 2. A tal fine, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o promettere anche indirettamente tramite soggetti terzi, denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione italiana o di Istituzioni o Paesi terzi o con interlocutori privati (ad es., fornitori, esponenti di società sportive, ecc.), per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. In ogni caso, qualora i Destinatari ricevano una richiesta di denaro o altra utilità da esponenti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio referente o al Consiglio Federale.
- 3. Analogamente, è fatto divieto ai Destinatari, nell'ambito o comunque con riferimento alle attività svolte in nome e/o per conto della Federazione, di accettare denaro o altre utilità, come sopra definite, in via diretta o indiretta dai propri interlocutori, pubblici o privati.
- 4. L'unica eccezione ai suddetti divieti riguarda gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia di modico valore intendendosi per tali quelli con un valore economico non superiore a Euro 150,00 che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. Qualora ricorrano tali presupposti, è comunque necessario garantire la tracciabilità documentale dell'iniziativa.
- 5. Rispetto alla donazione di biglietti per assistere a competizioni sportive, occorre fare riferimento alla relativa policy interna di FIR.

Art. 13 - Rapporti con i fornitori

1. I Destinatari devono assicurare il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e non discriminazione anche nell'ambito dei rapporti con i fornitori della Federazione, dovendosi garantire che:

- il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori sia improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per la Federazione, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
- i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.

Art. 14 - Dovere di riservatezza

1. E' fatto divieto ai Destinatari di divulgare notizie di atti e provvedimenti della Federazione, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. In particolare, non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di pubblicazione, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Federale o del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.

Art. 15 – Tutela dell'ambiente di lavoro

- 1. Il personale è una componente indispensabile per il raggiungimento delle finalità della Federazione.
- 2. Le Strutture e gli Uffici federali sono disciplinati dal Regolamento Organico.
- 3. I dirigenti ed i responsabili di funzioni utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella propria struttura od ufficio, favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori e creando le condizioni per lo sviluppo delle loro potenzialità.
- 4. I dirigenti delle strutture federali esercitano l'autorità con equità e correttezza evitando ogni abuso e sono gli unici referenti per le attività dei dipendenti.
- 5. I Destinatari devono impegnarsi a:
 - interagire lealmente e costruttivamente secondo canoni di trasparenza, correttezza, massima collaborazione, dialogo, rispetto e disponibilità nel confronto di tutte le risorse interne;
 - collaborare alla crescita costante e continua di tutte le risorse interne avendo, tra l'altro particolare riguardo in relazione ai giovani atleti;

- assicurare massima riservatezza in merito a tutte le informazioni e notizie acquisite, nell'esercizio della propria attività.
- 6. La FIR riconosce come fondamentale l'esigenza di tutela della personalità individuale in ogni sua forma e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione. In questo senso, la federazione salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona. Non sono ammesse molestie di alcun tipo e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.
- 7. E', inoltre, da ritenersi vietata l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, di risorse prive di regolare e valido permesso di soggiorno.
- 8. La Federazione è inoltre attenta all'impatto ambientale della propria attività e le risorse umane sono sensibilizzate su tale tema. In particolare, la FIR riconosce l'esigenza di contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, alla salvaguardia dell'ambiente sia mediante il rispetto della normativa vigente, sia attraverso il costante monitoraggio delle proprie attività.

Art. 16 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- 1. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:
 - evitare i rischi;
 - valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - combattere i rischi alla fonte;
 - adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
- 2. Tali principi sono utilizzati dalla Federazione per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, comprese le attività di

- prevenzione dei rischi, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
- 3. E', inoltre, necessario che i Destinatari prestino attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e contribuiscano, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo rispettare le policy vigenti.

Art. 17 - Rapporti con la stampa

- 1. Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione o divulgare notizie, riguardanti le attività della FIR, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del Consiglio Federale, del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.
- 2. Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il decoro, l'onorabilità e la dignità della Federazione, dei suoi Organi o di ogni altro soggetto od organismo operanti nell'ambito della Federazione.

Art. 18 - Attività collaterali

- 1. Non è consentito svolgere, tanto meno in privato, attività o tenere comportamenti che possano ledere l'immagine della Federazione o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla FIR.
- 2. Le strutture ed i beni della Federazione devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate.